



IL BILANCIO 2023

A cura di Fabio Landuzzi
Pirola Pennuto Zei & Associati

Webinar di Studi del 9 aprile 2024

- **LE NORME «ECCEZIONALI» APPLICABILI NEL BILANCIO 2023**
- **AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI: IL NUOVO OIC 34 E ALCUNI CASI PARTICOLARI DI RILEVAZIONE DEI RICAVI DI VENDITA**
- **ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E IMPATTO SULL'INFORMATIVA DI BILANCIO**
- **APPROVAZIONE BILANCIO 2023 E OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE**
- **BILANCIO DELLE PMI E REPORTING DI SOSTENIBILITA'**



1903 · 2023
120



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



La norme «eccezionali» nel bilancio 2023

*Il riflessi nel Bilancio 2023 di alcune
norme «eccezionali»*



Gli argomenti

1. Proroga generale della facoltà di tenuta «a distanza» delle assemblee dei soci
2. La facoltà di non svalutare i titoli del circolante
3. La facoltà di sospendere l'imputazione degli ammortamenti al Conto economico
4. La gestione delle perdite d'esercizio nel bilancio 2023
5. La contabilizzazione della regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

1. La proroga della possibile tenuta «a distanza» delle assemblee

Possibilità estesa per la tenuta «a distanza» delle assemblee

La prima proroga «breve»: il DL 215/2023 («Milleproroghe 2024»), fino al 30 aprile 2024

- L'art. 106, co. 2: la «**tenuta**» delle assemblee **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario, a condizione che siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto
- L'art. 106, co. 3: nelle SRL, in deroga alle disposizioni statutarie, la possibilità che le decisioni siano assunte con consultazione scritta e **consenso espresso per iscritto**



La seconda proroga «lunga»: l'art. 11, co. 2, Legge 21/2024, fino al 31 dicembre 2024

Il termine di cui all'articolo 106, co. 7, del DL 18/2020, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al **31 dicembre 2024**.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.(1)



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120

2. La facoltà di non svalutare nel Bilancio 2023 i titoli del circolante

Possibilità di non svalutare i titoli del circolante (Art. 45, co. 3-octies e novies, DL 73/2022 – DM 14 settembre 2023)

- **Proroga all'esercizio 2023** per i soggetti non *IAS Adopter* della facoltà di valutare i **titoli dell'attivo circolante** al loro **valore di iscrizione** così come risultante dall'**ultimo bilancio annuale** approvato, anziché al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato
- Eccezione: caso di **perdite durevoli**
- Obbligo di destinare a una **riserva indisponibile** utili pari alla differenza tra i valori iscritti e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura, al netto dell'effetto fiscale



Il Documento OIC Interpretativo 11 (ultimo agg.to 18 marzo 2024)

- Ambito oggettivo:
 - i. Titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale e titoli acquistati nell'esercizio
 - ii. Possibile per **tutti i titoli** presenti nel portafoglio non immobilizzato. oppure solo per **specifici titoli**, motivando la scelta in Nota integrativa
 - iii. Sono **esclusi i derivati**

- Non è possibile la deroga in caso di «**perdita durevole**»: esempio, vendita in perdita avvenuta nei primi mesi dell'esercizio 2024 (OIC 29)





RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120

3. La facoltà di non imputare gli ammortamenti nel Conto economico del Bilancio 2023

Possibilità di non imputare gli ammortamenti: l'evoluzione normativa

DL 104/2020 (Decreto Agosto)

DL 234/2021 (Legge di bilancio 2022)

DL 228/2021 (Decreto Milleproroghe)

L. 25/2022 (Decreto Sostegni-ter convertito)

DL 198/2022 (Decreto Milleproroghe)

Possiamo ancora parlare di sistematicità degli ammortamenti?



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Possibilità di non imputare gli ammortamenti anche per il bilancio 2023 (Art. 3, co. 8, DL 198/2022)

E' estesa anche all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2023** la facoltà, già prevista per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022 – ex art. 60, co. 7-bis, del DL 104/2020 - di poter **sospendere**, in tutto o in parte, l'imputazione al conto economico dell'esercizio degli **ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali**





Quadro di sintesi

- E' consentito **non effettuare** l'imputazione al conto economico dell'intera quota di **ammortamento** (o di **una sua parte**) del costo delle **immobilizzazioni materiali** ed **immateriali**
- Riguarda solo le **imprese OIC Adopter** (anche per microimprese); **Non si applica** ai soggetti **IAS Adopter**
- Si applica al bilancio dell'esercizio **in corso al 31 dicembre 2023**; non distingue fra soggetti che avevano / non avevano già fruito della norma



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Alcuni temi rilevanti

- Può riguardare anche immobilizzazioni materiali e immateriali **acquistate nel 2023**
- Non c'è obbligo di **categorie omogenee**
- Si possono sospendere solo gli ammortamenti, non le **quote capitale** implicite nei canoni di locazione finanziaria
- L'**OIC 9** non è derogato: svalutazione per **perdite durevoli di valore**
- Non si sospendono ammortamenti di immobilizzazioni con **durata legale finita**
- Possibile **doppio binario** civilistico-fiscale
- Revisore legale: «**richiamo di informativa**» nella **relazione di revisione** al bilancio 2023



Effetti sul piano di ammortamento

Se si opta (o si è optato) per la sospensione degli ammortamenti, si hanno effetti sul **piano di ammortamento** della immobilizzazione, con due possibili impatti alternativi:

1. **Prolungamento del periodo di ammortamento**: la quota «sospesa» viene imputata nel **conto economico dell'esercizio successivo** e sono differite le quote successive

oppure

2. **Invarianza del piano di ammortamento e incremento delle quote di ammortamento future**: non si effettua nessuna modifica della durata del piano di ammortamento, e quindi la quota «sospesa» viene spalmata a **incremento delle quote future**



L'obbligo della Riserva indisponibile

- Obbligo di destinare ad una **riserva di utili indisponibile** un ammontare “*corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata*”. Se:
 - l'**Utile 2023 non è capiente**: si utilizzano riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio; e se
 - anche le **riserve disponibili non sono capienti**, il vincolo è rinviato agli utili degli esercizi seguenti
- La «*riserva indisponibile ex L. 126/2020 e ss.mm.*» va separatamente indicata fra le «Altre riserve» del patrimonio netto (Voce A.VI) e può essere **utilizzata solo per la copertura di perdite**
- La **riserva si «libera»** con l'imputazione della quota di ammortamento sospesa, o con il realizzo dell'Immobilizzazione

Gli effetti fiscali della sospensione degli ammortamenti

- Co. 7-quinquies: “la **deduzione della quota di ammortamento** (...) è **ammessa alle stesse condizioni** e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.
- La **deduzione fiscale non è obbligatoria** bensì facoltativa
- Per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile occorre fare riferimento ai piani di ammortamento **effettivamente utilizzati dal contribuente** negli esercizi precedenti.





RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120

L'informativa in Nota integrativa

- La Nota integrativa deve rendere **un'informativa completa** in relazione ai seguenti aspetti:
 - Le **“ragioni della deroga”**
 - L'“**iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile**”
 - L'“**influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio**”
- Le «**ragioni**» saranno principalmente l'alleggerimento dell'impatto negativo dell'emergenza sull'andamento della gestione nel 2023



Esempio

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020 e ss.mm., in continuità con quanto effettuato per l'anno (...), ha sospeso la quota di ammortamento relativamente a [...], a seguito del loro minore utilizzo derivante dalla persistente contrazione dell'attività, per un importo pari al XX% dell'ammortamento annuo, pari a Euro [...]. L'impatto sul Conto economico e sul Patrimonio netto al 31.12.2023, al netto nell'effetto fiscale (rilevato nel Fondo imposte differite), è pari a Euro [...].

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2023, si rende necessario destinare una parte di riserve di utili disponibili presenti nel patrimonio netto, pari a Euro [...], in una riserva non disponibile all'uso denominata.

A fronte della mancata imputazione di ammortamenti per Euro [...] il risultato netto dell'esercizio è perciò maggiore di Euro [...] anche in considerazione dello stanziamento di imposte differite pari a Euro [...].



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



4. La gestione della perdita d'esercizio nel Bilancio 2023

La perdita dell'esercizio nel Bilancio 2023: quale disciplina?

- **Non è riproposta** per le **perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023** la speciale disciplina dell'art. 6, co. 1, del DL 23/2020, ovvero la **sospensione per 5 anni degli obblighi di riduzione del capitale** per perdite, e della **causa di scioglimento anticipato** della società per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge
- Alla perdita del Bilancio 2023 torna ad applicarsi la **disciplina ordinaria** ex art. 2446 e 2447, c.c. (artt. 2482-bis e ter, c.c., nelle SRL) e art. 2484, n. 4), c.c.



Quadro di sintesi delle norme sul «congelamento» delle perdite del triennio 2020 - 2022

Anno della perdita	Normativa	Ultimo anno di «congelamento»	Anno assemblea Bilancio
2020	Art. 6, DL 23/2020	2025	<i>Bilancio da approvare nel 2026</i>
2021	Art. 3, co. 1-ter, DL 228/2021	2026	<i>Bilancio da approvare nel 2027</i>
2022	Art. 3, co. 9, DL 198/2022	2027	<i>Bilancio da approvare nel 2028</i>



Nel periodo del «congelamento» non sono però sospesi

- Obbligo di “**gestione conservativa**” per gli amministratori al verificarsi della causa di scioglimento anticipata (art. 2486, c.c.)
- Doveri degli amministratori di attivarsi senza indugio per **l'adozione e l'attuazione** di uno degli **strumenti di superamento della crisi** ed il recupero della continuità aziendale (art. 2086, c.c.)
- «**Continuità aziendale**» nella redazione del bilancio d'esercizio (i.e. **effettive prospettive di recupero delle perdite** nel quinquennio)
- Doveri di compiere scelte di gestione ispirate a criteri che tengano conto anche degli **interessi dei creditori** (i.e. non peggiorare lo squilibrio patrimoniale-finanziario della società)



Il CNDCEC ha fornito alcune utili indicazioni

- Usare sempre valutazioni «**ragionevoli e prudenti**», applicando la norma con «**modalità selettive e non indiscriminate**»
- La decisione di congelamento va «**illustrata e motivata con particolare attenzione**»
- In caso di obblighi ex art. 2447, c.c. (art. 2482-ter, c.c.) applicare valutazioni «**prudenti ed equilibrate anche nell'interesse di creditori**»
- Verificare le «**concrete prospettive**» del futuro riassorbimento delle perdite ricorrendo ad una «**pianificazione quinquennale**»
- Verificare in concreto la «**sussistenza della continuità aziendale**»



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Perdita 2023: il ritorno alla normalità ripropone temi sull'utilizzo delle riserve per copertura perdite (1/2)

- **Principio generale:** le perdite intaccano «*in primo luogo quelle parti del netto che **non sono vincolate** (o sono **meno rigidamente vincolate**) a protezione dei creditori*» (Rif. Assonime, Nota 16/2016; Cassaz. 8221/2007)
- **Utili interinali:** se ne deve tenere conto se risultano da **situazione patrimoniale approvata** dall'assemblea soci (Rif. Massime H.G.9 e J.G.17 Notariato TV; Cassaz. 5740/2004)
- **Versamento soci in c/futuro aumento capitale:** occorre consenso del socio (Rif. Massime H.I.2 e I.K.2 Notariato TV; Studio Notariato 3658/2001)
- **Riserve «utilizzate» per acquisto azioni proprie (art. 2357, co. 1, c.c.):** non sono disponibili per copertura perdite (Rif. OIC 28; Massima 145 Milano)



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Temi e questioni sull'utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite (2/2)

- **Riserve da rivalutazione partecipazioni (art. 2426, n. 4, c.c.): è disponibile** per la copertura delle perdite
- **Riserva utili su cambi non realizzati (art. 2426, n. 8-bis, c.c.):** silenzio del Legislatore; in dottrina, si ritiene utilizzabile solo **dopo che è stata intaccata anche la riserva legale**, prima di intaccare il capitale sociale
- **Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (art. 2426, n. 11-bis, c.c.):** i. se negativa, non concorre alla verifica delle condizioni ex artt. 2446 e 2447, c.c.; ii. se positiva, **non è disponibile** e né utilizzabile per la copertura delle perdite



L'ordine civilistico di utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite

Ordine	Riserva
1	Utili di periodo in corso di formazione emergenti dalla situazione patrimoniale presentata all'assemblea
2	Riserve formate con utili pregressi Riserve facoltative e straordinarie
3	Riserve formate con versamento soci in conto capitale o a fondo perduto (anche mediante remissioni di debito)
4	Riserve di rivalutazione straordinaria
5	Riserva Sovrapprezzo
6	Riserve statutarie
7	Riserva legale
7	Capitale sociale




Come si determina la perdita «rilevante» ex art. 2446 e 2447, c.c.

- Utilizzo del **bilancio d'esercizio** per la determinazione della «perdita» (Massima TV H.G.6):
 - i. Assemblea **entro 120 gg.**: OK
 - ii. Assemblea oltre 120 gg. ma **entro 180 gg.**, e amministratori attestano non essere intervenute ulteriori perdite: OK
 - iii. Assemblea **oltre 180 gg.**: NO (salvo in casi eccezionali: Massima TV H.G.27)
- Principio generale: **preventiva imputazione delle riserve** a presidio del capitale sociale
- Se dalla situazione patrimoniale infrannuale emerge un **utile di periodo**, se ne **deve tenere conto** per determinare l'ammontare della perdita da riportare al capitale sociale



Un esempio: perdita rilevante ex art. 2446, c.c.

C.S. = 1.000 Riserve = 500	1. Perdita di 334 ($> 1/3$ di 1.000 – Non si assume solo il capitale sociale)
	2. Perdita di 501 ($> 1/3$ di 1.500 – Non si assume il patrimonio netto)
	3. PERDITA DI 834 (834 – 500 = 334 – Sì, dopo preventiva imputazione alle Riserve)



Delibere di copertura perdite nelle SRL con riduzione del capitale sociale: l'art. 2482-quater, c.c. (1/2)

Art. 2482-quater, c.c.: *“In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci”*

Quale è la portata di questa norma?

- Notariato TV (**Massima H.G.8**): non necessaria la contestuale sottoscrizione dell'aumento del capitale da parte dei soci; ma va **tutelato il diritto di sottoscrizione / opzione** di ciascuno. Sino a che non è sottoscritto il limite minimo del capitale, la causa di scioglimento rimane attuale
- Procedura di ricostituzione del capitale in presenza di “socio riflessivo”: sottoscrizione del capitale da parte degli altri soci, soggetta alla **condizione risolutiva della decisione del socio riflessivo** di sottoscrivere la propria quota, con effetti retroattivi, nei termini concessi per l'esercizio del suo diritto



Perdite, ricostituzione del capitale sociale e tutela dei diritti dei soci (2/2)

- Notariato TV **Massima I.G.37**: ammette ricostituzione del capitale assunta con **delibera a maggioranza** e sottoscrizione del nuovo capitale ad opera solo di alcuni soci
- Notariato MI **Massima 40/2004**: ammette una previsione statutaria di **diversa incidenza delle perdite** sulle partecipazioni sociali (ad es.: clausola postergazione o simile – ex art. 2468, c.c.), se non viola il divieto di patto leonino



Presenza di perdite e delibere di riduzione del capitale sociale

1. **Se Perdita < 1/3 del capitale:** è ammessa la **riduzione del capitale** (previo assorbimento delle riserve) anche se la perdita che residua è inferiore a 1/3 del capitale (**Massima MI n. 203**). Non si applica procedura ex art. 2445, c.c..

E' richiesta relazione degli amministratori e situazione patrimoniale aggiornata

2. **Se Perdita > 1/3 del capitale:** se la delibera è assunta:
 - a. **nel «periodo di grazia»** (ex art. 2446, c.c.), ammessa anche solo riduzione con parziale assorbimento perdite;
 - b. **dopo il «periodo di grazia»**, necessita la riduzione per l'intero importo delle perdite (**Massima MI n. 204**)



Presenza di perdite e delibere di aumento del capitale sociale (Massima MI n. 122)

E' **consentito** in tutte le tre circostanze:

- i. **Perdita < 1/3 del capitale**
- ii. **Perdita > 1/3 del capitale, ma non al di sotto del minimo legale** (se è decisa nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo a quello in cui la perdita si è manifestata, l'aumento di capitale deve ridurre la perdita al di sotto del limite del terzo, e essere tempestivamente sottoscritto)
- iii. **Perdita > 1/3 del capitale e scendo al di sotto del minimo legale:** possibile a condizione che l'aumento del capitale avvenga in misura da ricondurre le perdite al di sotto del terzo del capitale e che venga tempestivamente sottoscritto



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

5. La rappresentazione contabile della regolarizzazione del magazzino



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

La regolarizzazione del magazzino: rettifica in diminuzione o in aumento

L'adeguamento delle giacenze iniziali dell'esercizio
può essere effettuato mediante



Eliminazione di quantità
o di valori superiori a
quelli reali
**RETTIFICA IN
DIMINUZIONE**



Iscrizione di esistenze
iniziali omesse
RETTIFICA IN AUMENTO

E' possibile la contemporanea regolarizzazione in
entrambe le direzioni ma senza effetti compensati





La rettifica in aumento: a quale valore?

- **Circ. 115/2000:** *«Il valore di iscrizione dei beni in precedenza omessi è determinato secondo i criteri dell'art. 92 del Tuir e nel rispetto delle regole dettate dall'art. 2426, c.c.».*
- Ma, come misuro il valore di iscrizione? Riferimento possibile a **Circ. 12/1992:**
 - a. In **assenza di una categoria omogenea** di appartenenza: al relativo **prezzo di acquisto** risultante da idonea documentazione;
 - b. In **presenza di una categoria omogenea** di appartenenza, in base al **valore unitario medio** di carico della categoria risultante al termine del periodo d'imposta precedente

Gli effetti contabili della regolarizzazione

L'adeguamento delle giacenze iniziali si qualifica come la correzione di un **Errore contabile (OIC 29)**



Errore «**NON RILEVANTE**»
(correzione a conto economico)



Errore «RILEVANTE»
(correzione a patrimonio netto)





1903 2023
120



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Cenni al nuovo Principio contabile OIC 34 e ai recenti emendamenti agli OIC

I possibili riflessi «anticipati» al Bilancio 2023



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120

L'OIC 34 (cenni)

L'ambito di applicazione dell'OIC 34

- L'OIC 34 disciplina i criteri di **rilevazione, classificazione e valutazione** dei **ricavi**
- Si applica a **tutte le transazioni** che comportano l'iscrizione di ricavi di vendita di beni e servizi, indipendentemente dalla loro classificazione a conto economico (A.1 e A.5)

Sono **esclusi**:

- Lavori in corso su ordinazione (OIC 23)
- Ricavi da cessioni di azienda
- Affitti attivi
- Ristorni
- Transazioni che non hanno finalità di vendita

Chi lo deve applicare e da quando

- L'OIC 34 deve essere applicato da **tutti i soggetti** che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile (*OIC Adopter*)
- Per bilanci in **forma abbreviata** e **microimprese** sono previste alcune semplificazioni
- Si applica dai bilanci degli **esercizi aventi inizio dal 1/1/2024** o da una data successiva.
Non è prevista l'applicazione anticipata, ma sono **fatti salvi i comportamenti conformi** ai Principi contabili esistenti che trovano conferma nell'OIC 34 (v. postulati dell'OIC 11)

La «prima applicazione» dell'OIC 34

**Metodo
retrospettivo
«completo»**



Come se fosse sempre stato applicato:
- Effetti sul PN dell'1/1/2023
- Restatement comparativo di CE e SP del 2023

**Metodo
retrospettivo
«semplificato»**



Come se fosse sempre stato applicato:
- Effetti sul PN dell'1/1/2024
- No restatement comparativo del bilancio 2023

**Metodo
prospettivo**



Si applica **solo ai** contratti stipulati a partire dall'1 gennaio 2024

Perché è comunque urgente un'azione tempestiva



Perché applicare correttamente l'OIC 34 richiede:

- La conoscenza analitica del **modello di business** dell'impresa e dei **driver dei suoi ricavi** caratteristici
- L'analisi dei **contratti di vendita**, delle loro componenti (beni e servizi) e della loro valorizzazione
- L'individuazione di **contratti complessi** (da segmentare) o **contratti separati** (da raggruppare)
- La disamina **in ogni caso** dei **contratti stipulati dall'1/1/2024** in fase di prima applicazione
- In alcune circostanze la predisposizione di una **policy contabile** per la rilevazione dei ricavi



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120



L'approccio a quattro (o cinque) Fasi dell'OIC 34

0. **Raggruppamento** dei contratti
1. Determinazione del **prezzo complessivo del contratto**
2. Identificazione dell'**Unità Elementare di Contabilizzazione**
3. **Valorizzazione** dell'Unità Elementare di Contabilizzazione
4. **Rilevazione** dei ricavi

Un esempio di raggruppamento di contratti: Il caso di un «rent to buy» di beni mobili (1/2)

Alfa sottoscrive lo stesso giorno:

- Noleggio di un impianto per 8 mesi a Euro 8.000;
- Obbligo del cliente ad acquistare il bene alla fine dell'ottavo mese a Euro 80.000.

In caso di vendita diretta del bene, prezzo di listino: Euro 84.000

Check list raggruppamento contratti

- I due contratti sono **stipulati simultaneamente** con lo **stesso cliente**
- L'obiettivo commerciale è unico ed è la **vendita del bene**
- Il prezzo della vendita **dipende** dal prezzo del noleggio



Un esempio di raggruppamento di contratti: Il caso di un «rent to buy» di beni mobili (2/2)

- I due contratti sono stati **raggruppati contabilmente** in un unico contratto
- Alla **consegna del bene**, sono trasferiti al cliente «rischi e benefici»
- Rappresentazione contabile come **vendita con pagamento differito**

Crediti v/clienti	a	Diversi		88.000
		Ricavi di vendita	84.000	
		Provento finanziario	4.000	



Il prezzo del contratto: qualificazione e classificazione degli «importi dovuti al cliente» (Par. 10, OIC 34)

Se sono relativi a prestazioni ricevute dal cliente

Sono imputati a **costo**

Se sono assimilati a sconti

Sono imputati a **riduzione dei ricavi**



ESEMPIO 7 – Contabilizzazione importo da pagare al cliente

Una società che produce elettrodomestici stipula un contratto con un cliente che prevede la consegna di beni alla data del 31.12.202X per un prezzo di euro 1 milione. Il cliente è una società di retail a cui è riconosciuto un importo iniziale di euro 50.000 per adeguare i propri negozi ai prodotti acquistati dalla società.

La società, ai sensi dei paragrafi 10-11, nel determinare il prezzo complessivo del contratto, valuta che l'importo pagato al cliente è assimilabile ad uno sconto e pertanto lo contabilizza in riduzione dei ricavi.



L'identificazione dell'Unità Elementare di Contabilizzazione

- Devono essere **trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni** che attraverso il contratto sono promessi al cliente
- La segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente (Par. 16)



In generale, **va distinta** - quando inclusa nello stesso contratto - la **vendita di beni** dalla **prestazione di servizi**





Esempi di segmentazione del contratto in diverse UEC

➔ A **diverse UEC** corrispondono **diversi momenti di rilevazione del ricavo**
A un'**unica UEC** corrisponde un **unico momento di rilevazione del ricavo**

- Vendita impianto con inclusa assistenza tecnica 24 mesi
- Vendita impianto con incluso servizio di installazione e formazione dei dipendenti
- Vendita licenza software con 24 mesi di assistenza inclusa
- Vendita autoveicolo con 24 mesi di tagliandi inclusi
- Vendita autoveicolo con 24 mesi di garanzia aggiuntivi
- Operazioni a premio

Quando non si procede alla separazione delle UEC

- Ammessa quando le società redigono il bilancio in **forma abbreviata e microimprese**
- Quando i singoli beni / servizi sono **integrati e interdipendenti** tra loro: non possono essere utilizzati separatamente dal cliente
- Quando le prestazioni previste nel contratto **non rientrano nelle attività caratteristiche** della società e sono **rese gratuitamente**
- Quando il servizio è riferito alla **garanzia ex lege** del venditore
- Quando le prestazioni **si esauriscono nello stesso esercizio**
- Quando gli effetti sono «**irrilevanti**»



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Esempio – Allocazione del prezzo fra due UEC

- Sigma vende al cliente N. 1 mezzo X54 al prezzo di 100 comprensivo di 24 mesi di assistenza
- Il listino prezzi di Sigma è di 90 per il mezzo X54 e di 20 per l'assistenza biennale

UEC	Prezzo di listino UEC	Proporzione	Allocazione prezzo alle UEC
Mezzo X54	90	81,81%	81,81
Servizio di assistenza	20	18,19%	18,19
<i>Totale</i>	110	100%	100

Crediti v/clienti	a	Diversi		100
		Ricavi di vendita	81,18	
		Ricavi per servizi di assistenza	18,19	

Da riscontare pro-rata temporis



Un caso particolare – La cessione di licenze

La società cede in uso la licenza per un **periodo determinato**, e **sono richieste attività** lungo la durata del contratto



Il ricavo è rilevato proporzionalmente **lungo la durata** del contratto

La società cede in uso la licenza per un **periodo determinato**, e **non sono richieste** altre attività



Il ricavo viene rilevato **al momento della consegna** per l'intero valore attuale del corrispettivo



Ricavi per attività di mera intermediazione (Quesito OIC dicembre 2023)

- OIC: «laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) **non iscrive in bilancio né il ricavo** della vendita **né il costo d'acquisto** della materia prima. Iscrive, invece, le **commissioni** ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati»
- La commissione ad essa è **pari al ricavo di vendita del bene al netto dei costi sostenuti** per l'acquisto del bene stesso.





RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120

Recenti emendamenti agli OIC

Emendamenti agli OIC 12, 15 e 19 (da 1/1/2024): la classificazione degli sconti

- Rilevata **incoerenza fra OIC 34 e OIC 12, 15 e 19** nella definizione degli sconti
- Il termine «**sconto**» rimarrà esclusivamente nel perimetro dell'OIC 34, relegando all'ambito finanziario solo gli effetti economici riferiti alle **variazioni dei flussi di cassa successive all'iscrizione del credito** e alla contabilizzazione del ricavo, quindi..

➔ Lo sconto concesso al momento della vendita, sin dal momento iniziale della contabilizzazione del ricavo, è sempre classificato a riduzione del ricavo, **senza operare alcuna distinzione tra sconti «commerciali» e sconti «cassa»**



Emendamenti all'OIC 16 e 31 (da 1/1/2024): fondo per oneri di smantellamento e ripristino

- Il costo di acquisto / produzione dell'immobilizzazione **include i costi di smantellamento e rimozione del cespite** e ripristino del sito, da quanto sono assunte le obbligazioni
- L'ammortamento dei costi è parametrato alla **vita utile del cespite**
- La contropartita del costo di smantellamento è il **Fondo per rischi e oneri**
- Se il cespite su cui insiste l'obbligazione di smantellamento non è iscritto in bilancio (i.e. beni in affitto) in contropartita del Fondo è rilevata un'attività fra le «**Altre immobilizzazioni immateriali**»; l'ammortamento è effettuato per il minore tra vita utile del cespite a cui si riferisce l'obbligazione e la durata residua dell'affitto, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore





1903 · 2023
120



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Adeguati assetti organizzativi e informativa di bilancio

*I riflessi dell'obbligo degli adeguati assetti
organizzativi sull'informativa di bilancio*

Adeguati delle misure e degli assetti organizzativi (Art. 3, CCII)

IL D.LGS. 83/2022 HA AGGIUNTO IL CO. 3 ALL'ART. 3

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, **le misure di cui al co. 1 e 2 devono consentire di**

RILEVARE EVENTUALI
SQUILIBRI
PATRIMONIALI O
ECONOMICO /
FINANZIARI
RAPPORTATI ALLE
SPECIFICHE
CARATTERISTICHE
DELL'IMPRESA E
DELL'ATTIVITA'

VERIFICARE LA
SOSTENIBILITA' DEI
DEBITI E L'ASSENZA DI
CONTINUITA'
AZIENDALE NEI 12
MESI SUCCESSIVI E
RILEVARE SEGNALI DI
CUI AL CO. 4

RICAVARE LE
INFORMAZIONI PER
UTILIZZARE LA LISTA DI
CONTROLLO
PARTICOLAREGGIATA
E EFFETTUARE IL TEST
PRATICO PER LA
VERIFICA DELLA
RAGIONEVOLE
PERSEGUIBILITA' DEL
RISANAMENTO



Adeguati assetti – Competenza degli organi sociali

Massima n. 74/2020 – Consiglio Notarile Firenze, Pistoia e Prato

- La determinazione degli assetti organizzativi e contabili è **competenza esclusiva e collegiale** degli **amministratori**
- In presenza di **deleghe** di poteri:
 - i. Ai **delegati**, compete curare la **predisposizione** degli assetti organizzativi adeguati dando informativa all'organo collegiale
 - ii. All'organo **collegiale**, compete **valutare** gli assetti e prendere la decisione finale



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120

I segnali di emersione della crisi

IL D.LGS. 83/2022 HA AGGIUNTO IL CO. 4 ALL'ART. 3

Costituiscono **segnali** per la previsione di cui al comma 3, ossia per la **previsione tempestiva dell'emersione della crisi**

- A. DEBITI PER RETRIBUZIONI SCADUTI DA ALMENO 30 GG. > META' RETRIBUZIONI MENSILI**
- B. DEBITI VERSO FORNITORI SCADUTI DA ALMENO 90 GG. > DEBITI NON SCADUTI**
- C. DEBITI VERSO BANCHE SCADUTI/SCONFINANTI DA ALMENO 60 GG. > 5% ESPOSIZIONI TOTALI**
- D. DEBITI VERSO CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI SUPERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 25-NOVIES, CCII**



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Lo squilibrio economico


- Incapacità dell'impresa di «**stare sul mercato**» a **condizioni economiche soddisfacenti** (ad es. Ebitda insufficiente)
- **Eccessiva onerosità degli ammortamenti** rispetto ai margini di gestione (ad es. Ebit insufficiente)
- **Eccessiva gravosità degli oneri finanziari** (ad es.. Utile al lordo delle imposte insufficiente)



Lo squilibrio finanziario

- **Flusso di cassa della gestione operativa insufficiente** (causato di norma da squilibrio economico), corretto con autofinanziamento derivante da ritardo nel pagamento dei fornitori
- **Investimenti di rinnovo e sostituzione insufficienti** e ritardati (flusso operativo negativo)
- La **gestione finanziaria compensa lo squilibrio** attraverso:
 - Eccessivo ricorso al debito finanziario
 - Forme improprie di finanziamento
 - Mancato pagamento di debiti
 - Interventi dei soci

Lo squilibrio finanziario



La funzione «segnaletica» del bilancio d'esercizio (Documento Cndcec / FNC del 7 luglio 2023)

- Un set composto da 3 documenti:
 - I. Il **Bilancio d'esercizio**: funzione informativa esterna
 - II. Il **Bilancio gestionale**: strumento a uso interno del management
 - III. Il **Bilancio previsionale**: proiezione degli scenari futuri, connesso sia al Bilancio d'esercizio che a quello gestionale
- Il Bilancio d'esercizio è lo strumento più immediato nella **diagnostica** relativa all'andamento aziendale e all'eventuale situazione di crisi: indicazioni sull'andamento generale dell'impresa (reddituale, patrimoniale e finanziario)



Le fasi della analisi del bilancio nella prospettiva degli adeguati assetti

1. analisi del contesto di riferimento, per rapportare i dati di bilancio agli eventi relativi all'ambiente macro e micro;
2. studio del piano dei conti, per verificare la giusta classificazione per "natura" delle voci di bilancio;
3. analisi dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, per sottolineare un concetto di continuità contabile nel corso di uno o più esercizi amministrativi;
4. analisi del fascicolo di bilancio, da intendersi come raccolta di tutta la documentazione a corredo di un bilancio di esercizio;
5. riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico, da elaborare a seconda del flusso informativo e degli indicatori che si vogliono generare;
6. determinazione e coordinamento degli indicatori e indici di bilancio espressi dallo stato patrimoniale e dal conto economico, per la definizione di un quadro piuttosto completo della condizione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
7. determinazione dei flussi finanziari, che favorisce l'analisi della forza finanziaria e monetaria che l'impresa è in grado di esprimere a partire dai dati di natura economica;
8. determinazione della posizione finanziaria netta, per un approfondimento sulle dinamiche finanziarie dell'impresa in termini di liquidabilità degli investimenti e capacità di rimborso dei finanziamenti.





Informativa in Bilancio

- **Non vi è obbligo** di fornire un'informativa esterna circa l'adozione di assetti adeguati; non è pertanto necessario richiamare in bilancio / relazione sulla gestione l'art. 2086, c.c.
- E' tuttavia rilevante quando si è in presenza di «**incertezze significative**» sulla **continuità aziendale**
- E' comunque consigliato che gli amministratori diano traccia di aver consapevolezza e aver ritenuto **adeguato l'assetto organizzativo** (ad es.: verbale CdA, scambio di mail)

Esempio di informativa in Relazione sulla gestione

Dal punto di vista organizzativo, la Società ha in essere procedure di reporting e di monitoraggio periodico trimestrale che comprendono anche una sistematica verifica delle condizioni finanziarie e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Tale attività è coadiuvata anche dalla funzione (...).

Gli Amministratori osservano che l'assetto organizzativo è sostanzialmente adeguato rispetto alle specifiche esigenze dell'impresa (...)



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903 - 2023
120

A stack of several old, worn books with yellowed pages and dark covers, positioned on the left side of the slide.

1903 2023
120



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



L'approvazione del Bilancio 2023 e nomina del revisore nelle SRL

Il superamento dei limiti e la nomina dell'organo di controllo / revisore nelle SRL

L'obbligo di nomina (art. 2477, c.c.)

LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE E' OBBLIGATORIA QUANDO LA SOCIETA'

E' TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

CONTROLLA UNA SOCIETA' TENUTA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

HA SUPERATO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI ALMENO UNO DEI SEGUENTI LIMITI

- 1. Totale Attivo patrimoniale: Euro 4.000.000**
- 2. Ricavi delle Vendite e delle prestazioni: Euro 4.000.000**
- 3. Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20**



La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore

- L'assemblea che **approva il bilancio** in cui vengono superati i limiti per il secondo esercizio consecutivo deve provvedere, **entro trenta giorni**, alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore.
- In assenza, provvede il **tribunale** su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del **conservatore del registro delle imprese**
- L'obbligo cessa se per **tre esercizi consecutivi non è superato** alcuno di tali limiti



Segnalazione del conservatore del registro imprese



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MILANO

Gentile [REDACTED],

il Presidente della sezione imprese del Tribunale di Milano, Angelo Mambriani, ci ha chiesto di verificare, presso gli iscritti, coloro che sono disponibili ad essere nominati quale organo di controllo (sindaci o revisori) nelle società che hanno l'obbligo, ma non hanno adempiuto in tal senso.

Qualora fossi interessato, potrai comunicare il Tuo nominativo al seguente indirizzo e-mail segretario@odcec.mi.it e l'Ordine procederà a inoltrare i nominativi di coloro che, resisi disponibili, risultano in regola con il pagamento della quota e l'adempimento degli obblighi formativi.

Un cordiale saluto



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Direttiva 2023/2775: innalzamento dei valori

- Il recepimento nazionale della Direttiva è previsto dover avere effetto a **partire dagli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2024** o successivamente
- Consentito agli Stati membri di far applicare anticipatamente tali previsioni, a partire dagli esercizi finanziari iniziati il 1° gennaio 2023 o successivamente.
- In attesa di **norma nazionale di recepimento**.



I nuovi valori della Direttiva 2023/2775

- Per le **microimprese** il totale dell'attivo passa da 350mila a 450mila euro e quello dei ricavi da 700mila a 900mila euro.

- Per le **piccole imprese** il totale dell'attivo passa da 4 a 5 milioni di euro e quello dei ricavi da 8 a 10 milioni di euro (nella direttiva anche limiti per piccoli gruppi).

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori che passano da 6 milioni a 7,5 milioni (attivo) e da 12 milioni a 15 milioni (ricavi).

- Per le **medie imprese** il totale dell'attivo passa da 20 a 25 milioni di euro e i ricavi da 40 a 50 milioni di euro: in Italia questa categoria di imprese non è stata recepita (limiti che nella direttiva sono citati anche per grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi).



Cosa fare per gli incarichi in corso o per le nomine 2024 con i limiti «attuali»?

Occorre distinguere:

- a. Se é stato nominato il solo **revisore** (solo affidamento della revisione legale) – Art. 13, co. 4, D.Lgs. 39/2010, e DM 261/2012; sono possibili:
 - **Risoluzione consensuale**
 - **Revoca per «giusta causa»** (art. 4, co. 1, lett. i), del DM: *«sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge»*)
- b. Se é stato nominato il **sindaco-revisore** (incarico sia di vigilanza ex art. 2403, c.c., che di revisione legale): possibile solo la **rinuncia** del sindaco-revisore (o la **revoca per «giusta causa»** ma disposta dal Tribunale ex art. 2400, co. 2, c.c.)



1903 2023
120



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Il bilancio delle PMI e il reporting di sostenibilità

*Il percorso normativo e l'impatto della
Direttiva CSRD*

L'evoluzione normativa (1/2)

1. **Direttiva 2014/95/UE** – «*Non Financial Reporting Disclosure* – **NFRD**» - Recepita in Italia con D.Lgs. 254/2016. Disciplina gli obblighi di «**informazione non finanziaria**». Si applica a Enti di interesse pubblico con numero dipendenti almeno pari a 500
2. **Direttiva (UE) 2464/2022 – CSRD**. Interviene emendando la Direttiva 34/2013 (la Direttiva contabile) e sostituisce il termine «informazione non finanziaria» con «**reporting di sostenibilità**»

Sono ampliati i soggetti obbligati: tutte le «grandi» imprese, banche, assicurazioni europee quotate o non quotate, tutte le società quotate (eccezione per micro-quotate). E' «grande» ex Direttiva contabile n. 34/2013 (nuovi limiti Direttiva 2023/2775) l'impresa che supera alla data del bilancio due dei tre limiti: i) 25 mln di Attivo; ii) 50 mln di Ricavi; iii) 250 di addetti medi.

L'evoluzione normativa (2/2)

3. **Schema di recepimento della Direttiva CSRD** – Terminata la pubblicazione consultazione, da completare entro il 6 luglio 2024
4. **Pubblica consultazione** (da chiudere entro il 21 maggio 2024) da EFRAG degli **Exposure Draft (ED)** di due **standard per PMI**:
 - i. **ESRS LSME** dedicato alle **PMI quotate** obbligate, con facoltà di deroga
 - ii. **VSME ESRS** dedicato alle PMI che redigono il reporting di sostenibilità in modo **volontario**



Le maggiori novità del reporting di sostenibilità

- L'informativa di sostenibilità dovrà essere collocata in una sezione ad hoc della **Relazione sulla Gestione**, e non in un fascicolo a parte
- Gli **standard europei (ESRS)** saranno elaborati dall'EFRAG e emanati dalla Commissione Europea: il primo set è stato approvato il 31 luglio 2023
- Principio della “**doppia materialità**”: un'informazione per essere «materiale» (i.e. significativa) deve essere: i) rilevante per l'impresa dal punto di vista **economico-finanziario** oppure ii) per il contesto socio-ambientale di riferimento con riguardo ai **fattori ESG**.
- La Direttiva prevede la revisione del report di sostenibilità da uno «**statutory auditor**», prevedendo anche la possibilità di un'apposita certificazione



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Le maggiori novità del reporting di sostenibilità





I tempi di applicazione

- **1° gennaio 2024** per le imprese che già producono la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) (1° report all'inizio del 2025): EIP «grandi imprese», banche, assicurazioni
- **1° gennaio 2025** per le imprese che ricadono nell'ambito della CSRD e non producevano la DNF (1° report all'inizio del 2026): **le «grandi imprese» non quotate**
- **1° gennaio 2026** per le PMI quotate che ricadono nell'ambito della CSRD (1° report all'inizio del 2027), con l'opzione di non applicare la nuova normativa (c.d. “opt-out option”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028)
- **1° gennaio 2026** per le istituzioni creditizie piccole e non-complesse e le imprese assicurative captive (1° report all'inizio del 2027)
- **1° gennaio 2028** per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell'ambito della CSRD (1° report all'inizio del 2029)

Oggi, l'informativa non finanziaria nella Relazione sulla gestione...

Art. 2428, c.c.

- «(...) un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente (...) coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli **indicatori di risultato** finanziari e, **se del caso**, quelli **non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese le **informazioni attinenti all'ambiente e al personale** (...)»
- **Documento Cndcec** (Relazione sulla gestione, giugno 2018)

La considerazione di ambiti e aspetti sociali e ambientali, al contempo, non vuol significare che l'impresa realizzi una forma di *reporting ESG* o di sostenibilità: quest'ultimo, infatti, poggiando le basi su una specifica impostazione teorica, si concretizza in una tipologia di *reporting* più complessa le cui informazioni sono elaborate e, nel caso, pubblicate tramite strumenti di *disclosure* di natura diversa rispetto alla Relazione sulla gestione (circostanza da cui ha poi origine, come accennato, la problematica relativa all'allineamento e all'eventuale rapporto tra dichiarazione non finanziaria ex D.Lgs. n. 254/2016 e informativa di sostenibilità



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120

Domani, le PMI e il Reporting di sostenibilità...

Relazione sulla gestione

Analisi dello sviluppo e delle prestazioni dell'attività dell'impresa e della sua posizione
Probabile sviluppo futuro dell'impresa

Descrizione dei principali rischi e incertezze
Relazione sul governo societario

Informativa di Sostenibilità		
Suddivisione in paragrafi	Principio	Descrizione contenuto
1. Informazioni Generali	ESRS 2	Le Informazioni generali, comprese le informazioni fornite a norma dei requisiti applicativi degli ESRS tematici elencati nell'ESRS 2, appendice C.
2. Informazioni Ambientali	N.A.	Informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)
	ESRS E1	Cambiamenti climatici
	ESRS E2	Inquinamento
	ESRS E3	Acque e risorse marine
	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi
	ESRS E5	Uso delle risorse ed economia circolare
3. Informazioni sociali	ESRS S1	Forza lavoro propria
	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore
	ESRS S3	Comunità interessate
	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali
4. Informazioni sulla governance	ESRS G1	Condotta delle imprese

Le informazioni devono essere presentate suddivise in 4 paragrafi:

- **informazioni generali**
- **informazioni ambientali**
- **informazioni sociali**
- **informazioni sulla governance**



Domani, le PMI e il Reporting di sostenibilità...



EFRAG SR Board
29 November 2023
Agenda Paper 03-02
EFRAG Secretariat

SOSTENIBILITÀ, GOVERNANCE E FINANZA
DELL'IMPRESA



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**[Draft] Voluntary ESRS
for non-listed Small- and Medium-Sized Enterprises
– Exposure Draft
(VSME ESRS ED)**

IMPATTO DEGLI ESG CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PMI

**CHECKLIST DI SOSTENIBILITÀ
PER LE PICCOLE IMPRESE**



International
Federation
of Accountants



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



1903-2023
120



Grazie dell'attenzione

*Fabio Landuzzi
Pirola Pennuto Zei & Associati*



GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL WEBINAR

Le **slide** sono liberamente **scaricabili**
accedendo al sito della nostra associazione www.adcrimini.it
(sezione “convegni” - sottosezione “webinar XXXXXXXX2”)

Eventuali **quesiti scritti** da rivolgere al relatore Fabio Landuzzi
potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: info@adcrimini.it



A D C
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
SINDACATO NAZIONALE UNITARIO
SEZIONE DI RIMINI

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini